

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE DI OGLIANICO - ODV"

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

1. È costituita quale Ente del Terzo settore, l'Associazione denominata "Gruppo volontari protezione civile di Oglianico - ODV" in conformità al dettato dell'art. 32 del D.Lgs 117/2017 e s.m.i..
2. La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS (Ente del Terzo settore) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione dell'Associazione al RUNTS.
3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Oglianico. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.
4. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato. Essa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'art. 11.

Art. 2

Scopi e finalità

1. L'Associazione "Gruppo volontari protezione civile di Oglianico – ODV", più avanti chiamata per brevità ODV, è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale si prefigge lo scopo di fornire ogni collaborazione agli organi istituzionali al fine di fronteggiare calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione interagiscono negativamente con la realtà socio economica territoriale.
2. Per il perseguimento dei propri scopi la ODV potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 3

Attività

3. Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, la ODV si propone, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii., di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:
 - y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
 - a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e

Handwritten signatures:
Pauze Diego, Luca Zha, Renato Vito, Davide Manni, Valbo, and several other illegible signatures.

prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

4. La ODV si propone nello specifico di svolgere:

- Attività di previsione, prevenzione e soccorso, intervenendo in caso di eventi catastrofici e calamità naturali;
- Attività di educazione e promozione alla Protezione Civile;
- Attività di trasporto anziani ed accompagnamento verso i presidi sanitari;
- Attività di pulizia ed presidio dei fossi e dei torrenti e presidio del territorio.

5. Le attività di cui al comma precedente sono svolte dalla ODV nell'ambito del territorio Nazionale, prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.

6. L'ODV, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.. La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo ed approvata in Assemblea dei Soci.

7. Nel caso l'ODV eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii..

8. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dalla ODV le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci.

9. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell'art. 17 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.).

10. Ogni forma di rapporto economico con la ODV derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.



Proyau Dipe
Dante Manubello
Remo Goralitti
[Signature]

11. I soci che prestano attività di volontariato ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii. devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi. I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.
12. La ODV in caso di particolare necessità, può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 4

Patrimonio sociale e risorse economiche

1. Il patrimonio sociale della ODV durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:
 - a) beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà della ODV;
 - b) eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti alla ODV;
 - c) eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenze del bilancio.
2. L'ODV trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a) quote associative e contributi degli aderenti;
 - b) contributi di privati;
 - c) contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
 - d) contributi di organismi internazionali;
 - e) donazioni e lasciti testamentari;
 - f) rimborsi derivanti da convenzioni;
 - g) rendite patrimoniali;
 - h) attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs 117/2017 e s.m.i.);
 - i) ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità della ODV e riconducibile alle disposizioni del D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii.;
 - j) ogni altra entrata derivante da attività "diverse" di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga alla ODV.
3. L'esercizio sociale dell'ODV ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi degli art. 13 e 14 del D.lgs 117/2017 e s.m.i. e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro 120 giorni dal termine dell'esercizio. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede della ODV almeno 10 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

[Handwritten signatures and stamps]

[Circular stamp: Ente - Dato - Territorio]

[Handwritten signature: Puyau Big]

[Handwritten signature: Carlo]

[Handwritten signature: Amos]

[Handwritten signature: Puyau]

[Handwritten signature: Dan Marello]

[Handwritten signature: Carlo]

4. È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
5. È fatto divieto di dividere tra gli associati, anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate della ODV a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5

Soci

1. Ai sensi dell'art. 32 D.lgs 117/2017 e s.m.i. il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell'ODV tutte le persone fisiche (in numero non inferiore a sette) che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione mettendo a disposizione gratuitamente e volontariamente il proprio tempo libero e le proprie capacità, purché maggiorenni.
L'adesione alla ODV è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso a cui all'art. 6.

Art. 6

Criteri di ammissione ed esclusione

1. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta. E' deliberata dal Consiglio Direttivo ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato con la quale si impegna di rispettare lo Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi della ODV. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto dell'istanza alla prima riunione utile dalla presentazione della domanda.
2. Avverso l'eventuale rigetto dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 30 giorni dalla data della deliberazione, è ammesso ricorso all'assemblea dei soci.
3. Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
4. Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea. La qualità di socio è intransmissibile per atto tra vivi.
5. La qualità di Socio si perde:
 - a) per recesso, che deve essere comunicato per iscritto alla ODV;
 - b) per esclusione conseguente a comportamento contrastante gli scopi della ODV;
 - c) per atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni;



[Handwritten signatures and names at the bottom of the page, including 'Piero de S...', 'Dario M...', 'Amos...', and others.]

2. Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art.9 Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei soci, organo sovrano della ODV, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci.
2. Hanno diritto di intervenire in assemblea tutti gli associati iscritti almeno da 1 mese al libro dei soci, in regola con il pagamento della quota associativa annuale che non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.
3. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun associato può rappresentare più di tre associati.
4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua mancanza, dal Vicepresidente o dal consigliere più anziano di età. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario.
5. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.
6. La convocazione è inoltrata per iscritto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail ovvero con altri mezzi tecnologici previa risposta dei singoli soci a garanzia dell'avvenuta ricezione della convocazione, con 8 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo con almeno 24 ore di distanza dalla prima.
7. Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
8. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
9. Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.
10. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto, per il trasferimento della sede legale oppure per lo scioglimento, la fusione, la scissione, la trasformazione della ODV. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Procedo Dsg Cole Jh An Amegri Vittor
Deub Mantelhe
Car Lan
Paupaul

Art. 10
Assemblea ordinaria dei Soci

1. L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non votano.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.
3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro 120 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio finanziario.
4. L'assemblea ordinaria:
 - discute ed approva il bilancio ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 117/2017 e la relazione di attività;
 - discute ed approva i programmi di attività;
 - elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
 - discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
 - ratifica la sostituzione dei membri del consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
 - discute ed approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
 - delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
 - delibera sull'esclusione dei soci;
 - delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
 - delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - determina i limiti di spesa ed i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 del presente Statuto;
 - approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività della ODV;
 - delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall' ODV stessa;
 - approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'ODV;
 - delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto.

[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page]

7

5. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.
6. Le deliberazioni assembleari sono inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del segretario presso la sede della ODV e devono essere rese disponibili agli associati.

Art.11 **Assemblea straordinaria dei Soci**

1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall' art. 9.
2. L'Assemblea straordinaria delibera la modifica dello statuto, lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione della ODV.
3. Per deliberare lo scioglimento della ODV e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci in proprio o per delega sia in prima che in seconda convocazione.
4. L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dello Statuto, la fusione, la scissione, la trasformazione della ODV con la presenza, in proprio o per delega, della maggioranza più uno dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 12 **Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 sino a un massimo di 9 consiglieri che durano in carica 5 anni e sono rieleggibili fino a un massimo di 3 mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti. Si applica l'articolo 2382 del Codice civile.
2. Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati.
3. L'assemblea che procede alla elezione, determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eligendo Consiglio Direttivo.
4. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario.
5. Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese della ODV ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio della ODV; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.
6. I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore RUNTS, indicando per ciascuno di essi il

Procuratore *Ch* *IL* *OR* *Remo* *Vittorio* *Paolo*
Donna Maria *Valter* *En*

nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore.

7. In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione.
8. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.
9. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto della ODV entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.
10. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della ODV, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:
 - elegge tra i propri componenti il Presidente;
 - elegge tra i propri componenti il vicepresidente;
 - elegge tra i propri componenti il tesoriere ed il segretario;
 - attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
 - attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
 - redige e presenta all'Assemblea il bilancio ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 117/2017 e la relazione di attività;
 - predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
 - delibera sulle domande di nuove adesioni;
 - sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
 - sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
 - propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività "diverse" ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto;
 - ratifica o respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
 - approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'ODV. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 del presente Statuto;
 - ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.

Procuratore D. G. L. C. M. R. M. V. P.
Donato Mario Vallo
Remo Vittore
Procuratore

11. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, dal membro più anziano di età del Consiglio Direttivo.
12. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno ogni 6 mesi, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei componenti.
13. La convocazione è fatta a mezzo avviso scritto affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail ovvero consegnata a mano, a mezzo sms, e-mail ovvero con altri mezzi tecnologici previa risposta dei singoli soci del Consiglio Direttivo a garanzia dell'avvenuta ricezione della convocazione, inviata almeno 8 giorni prima della riunione stessa e deve indicare l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo. In casi di urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche con sole 24 ore di preavviso.
14. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
15. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.
16. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.
17. Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
18. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.
19. L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 18 avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo settore.

Procura Dif. Civ. Al

AN

Remo Vettore

David Mauro Volino

Procura

Carlo

Art. 13
Il Presidente

1. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica 5 anni ed è rieleggibile fino a un massimo di 3 mandati consecutivi. Nel caso in cui non si presentino nuove candidature per ricoprire la suddetta carica il Presidente uscente può essere rieletto.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale della ODV di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività della ODV; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea, convoca e presiede l'Assemblea dei soci.
3. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente o in assenza di quest'ultimo, al membro più anziano di età del Consiglio Direttivo.
4. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Art. 14
Il tesoriere

1. Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.
2. Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ricevendo delega scritta dal Legale Rappresentante, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Art. 15
Il Segretario

1. Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

Art. 16
Libri sociali

1. La ODV è obbligata a tenere i seguenti libri sociali:
 - a. libro degli associati
 - b. registro dei volontari;

Primo Dg *Chia* *Zh* *Di* *Renzo Vittor* *Primo*
Daniel Man Volno *Chia*

- c. libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d. libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Art. 17 **Pubblicità e trasparenza**

1. Il Consiglio Direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività della ODV, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.
2. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui la ODV si avvale.
3. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate per iscritto al Presidente della ODV.

Art 18 **Comitati Tecnici**

1. Nell'ambito delle attività approvate dell'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire Comitati Tecnici cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l'ODV intende promuovere. Il Consiglio stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.

Art.19 **Scioglimento**

1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento della ODV con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs n. 117/2017.
2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'ODV, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del D. Lgs n. 117/2017) e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
3. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere

Benigno D. f. Cho J. L. An. Remo Ogge Vittorio

Donat M. Kellner

Ch. L.

si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

4. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art.20

Norme finali

1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 Dlgs 117/2017 e art. 26 Dlgs 105/2018.



Prova di *Ehe* *Il* *On* *Prova Vito* *Prova*
Deceh Mano Vito

Ca

Agenzia delle Entrate
REGIONE PROVINCIALE II DI TORINO
UFFICIO TERRITORIALE DI CUORGNE

20 OTT, 2020 n. 647 fog 3

20 OTT, 2020 DATE TRAMITE MOD. F 23

IN DATA 20 OTT, 2020

CUORGNE 20 OTT, 2020

FIRMA SU DELGA DEL DIRIGENTE

PROVINCIALE

ENRICO NASTROGIACONE

IL FUNZIONARIO

Savino TORIZZANO
07122240

